

**REGIONE BASILICATA – L.R. 20 luglio 1999, n. 19:
Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in
sede fissa e su aree pubbliche.**

(Pubblicata nel B.U.R. 23 luglio 1999, n. 42)

**TITOLO I
GENERALITA'**

Art. 1 - Finalità

1. La Regione Basilicata in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore commercio, con la presente legge disciplina il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche.
2. Gli indirizzi relativi alla programmazione della rete distributiva su aree private in sede fissa e su aree pubbliche hanno validità di tre anni e possono essere aggiornate, su proposta della Giunta, dal Consiglio Regionale sulla base dei risultati del monitoraggio della rete commerciale.
3. Gli indirizzi relativi a ciascun periodo hanno efficacia sino all'entrata in vigore della successiva normativa programmatica.

Art. 2 - Aree gravitazionali

1. Il territorio della Regione Basilicata è suddiviso, per i fini e per gli effetti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 114/98, in sei aree gravitazionali, determinate sulla base di parametri relativi alla accessibilità e facilità di collegamento e di legami di natura economica.
2. Le aree gravitazionali in cui è suddiviso il territorio regionale sono individuate nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 3 - Classificazione dei Comuni

1. Ai fini delle presenti norme i Comuni della Regione sono classificati secondo quattro livelli di servizio, così come riportato nell'allegato n. 2 alla presente legge.
2. La classificazione, elaborata sulla base delle aree gravitazionali, tiene conto di indicatori relativi alla popolazione, al reddito pro-capite, ai consumi, all'accessibilità, alla densità degli esercizi commerciali in sede fissa e del commercio su aree pubbliche ed alle unità locali di tutti i settori economici.

**TITOLO II
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA**

Art. 4 - Limiti dimensionali degli esercizi

1. Nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, coincidente con la durata delle presenti direttive, in tutti i Comuni della Regione, anche se con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, si applicano i limiti dimensionali inferiori di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 114/98, previsti per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
2. La disciplina di cui al comma precedente ha validità di tre anni; successivamente si applica quanto disposto dalla lettera d) ed f) dell'articolo 4 del D.L.vo 114/98 relativamente alle superfici di vendita.

Art. 5 - Centro commerciale

1. Si intende per centro commerciale al dettaglio una struttura a destinazione specifica con infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente nella quale sono inseriti più esercizi commerciali, medie strutture, grandi strutture o esercizi di vicinato.
2. Costituisce sempre centro commerciale quella struttura:
 - per la quale viene richiesta a tale scopo l'autorizzazione in modo unitario;
 - che ha ingressi comuni ed insiste su spazi commerciali interni comuni;
 - che ha un numero di esercizi di vicinato superiore ad otto unità.
3. La superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma della superficie di vendita delle medie strutture, delle grandi strutture ed esercizi di vicinato in esso presenti.
4. La richiesta di autorizzazione per l'apertura, per il trasferimento e per l'ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale è formulata con le procedure per le medie o grandi strutture, in base alla superficie di vendita dello stesso determinata come stabilito nel precedente comma 3.
5. L'attività del centro può essere integrata con esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e con altre attività paracommerciali ed extra commerciali compatibili con la vendita al dettaglio.
6. Il soggetto promotore di un centro commerciale al dettaglio deve presentare un'unica domanda per tutti gli esercizi in esso presenti. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.Lvo. 114/98. In tal caso il promotore potrà chiedere che le corrispondenti autorizzazioni, qualora rilasciate, siano intestate a soggetti in possesso dei requisiti.
7. Coloro che intendono creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità, devono chiedere che l'esame della domanda sia fatto congiuntamente. Prima del rilascio delle autorizzazioni è possibile sostituire richiedenti originari con altri.
8. Il soggetto promotore di cui al precedente comma 6 o i soggetti di cui al precedente comma 7 comunicano al Comune i nominativi degli operatori titolari o gestori degli esercizi con superficie inferiore alle medie strutture presenti nel centro commerciale. Tali operatori iniziano l'attività previa comunicazione al Comune nei termini previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 114/98.

9. Le fattispecie di cui ai precedenti commi 6, 7 ed 8 non costituiscono casi di subingresso.

Art. 6 - Esercizio congiunto di vendita al dettaglio ed all'ingrosso

1. E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio.

2. Il divieto non si applica per la vendita in forma esclusiva dei seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori e vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio e relativi accessori e parti di ricambio;
- auto - moto - cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiali per l'edilizia;
- legnami;
- mobili.

3. Le attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di cui al precedente comma 2, non possono essere cedute o trasferite separatamente.

Art. 7 - Subingresso nell'esercizio dell'attività ed affidamento in gestione del reparto

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla comunicazione al comune nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 26 del D.L.vo 114/98, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante possieda i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lvo 114/98. La comunicazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di trasferimento della gestione o titolarità dell'esercizio. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi subentrati che ne siano sprovvisti, devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lvo 114/98 entro un anno dalla data di acquisto del titolo. Il termine di un anno può essere prorogato qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

2. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lvo. 114/98, dandone comunicazione alla Camera di Commercio ed al Comune. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni risponde dell'attività del soggetto

stesso. Questi, a sua volta, deve dare comunicazione al Comune ed alla Camera di Commercio. La fattispecie non costituisce caso di subingresso.

TITOLO III

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA RIFERITI AL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

Art. 8 - Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali

1. I Comuni, nell'individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita, si attengono ai seguenti criteri:

– nell'interno del tessuto urbano consolidato, corrispondente alle zone omogenee A) e B) del D.M. 02-4-1968 che non necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica, interessate prevalentemente da piccole trasformazioni e dotate di sufficienti livelli di urbanizzazioni, possono essere consentiti solo insediamenti per medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato;

– negli ambiti di trasformazione urbana, nelle zone in cui la programmazione urbanistica comunale prevede interventi di ristrutturazione rivolti a sostituire l'esistente tessuto e finalizzati alla riqualificazione di parti del territorio mediante interventi che possono prevedere la modificazione dei lotti, degli isolati e della rete stradale, oltre che nelle zone omogenee C) e D) del D.M. 02-04-1968, possono essere consentiti, nel rispetto dei limiti minimi degli standards del sopracitato decreto ministeriale, insediamenti per grandi e medie strutture di vendita, oltre che per esercizi di vicinato;

– devono privilegiare, laddove possibile, il riuso di ambiti già urbanizzati o degradati da recuperare e disincentivare, in via generale, l'uso di spazi liberi per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita.

2. L'individuazione delle aree deve essere supportata da apposite indagini urbanistico – territoriali, con particolare riferimento:

– alle caratteristiche della viabilità, in accordo con l'eventuale piano urbano del traffico;

– al livello della domanda di beni della popolazione residente e fluttuante;

– alle caratteristiche strutturali dell'offerta, riferita alle strutture di vendita previste dal D.L.vo 114/98.

Qualora vengano individuate aree per grandi strutture di vendita le indagini conoscitive riguarderanno il contesto territoriale sovracomunale.

3. Nella individuazione delle aree destinate a medie e grandi strutture i Comuni devono tenere conto:

– delle strutture esistenti;

– di fornire servizi commerciali equamente ripartiti e diffusi sul territorio;

– di decentrare le attività commerciali a favore delle zone e dei quartieri periferici ove la carenza di servizi accentua il degrado e l'emarginazione;

- di privilegiare le previsioni di nuclei commerciali integrati con altre attività di servizio pubbliche e private, nella forma del centro commerciale;
 - della accessibilità veicolare e pedonale alle strutture di vendita;
 - della facilità di immissione sulla viabilità primaria o ad alto scorrimento;
 - di evitare situazioni di monopolio. A tale scopo il numero di aree individuate sarà sempre superiore al numero di strutture effettivamente attivabili.
4. Sono tenuti ad individuare aree per insediamenti di grandi strutture di vendita i Comuni oggetto di specifica previsione come da allegati n. 3 e 4 di cui alla presente legge.
5. Per l'individuazione delle aree per medie e grandi strutture di vendita è data facoltà del ricorso alla Conferenza di servizi di cui all'articolo 25 del D.L.vo 112/98.
6. La individuazione delle aree per gli insediamenti di medie e grandi strutture commerciali, ove in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, comporta variante allo stesso. Le procedure di adozione e di approvazione delle varianti sono quelle previste dalla legge n. 1/78.

Art. 9 - Centri Storici

1. Gli insediamenti commerciali consentiti nei centri storici non devono alterare i caratteri, l'unitarietà morfologica e tipologica, la tipologia architettonica, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto meritevole di conservazione. In particolare in tali ambiti:
- deve essere evitata la eccessiva caratterizzazione commerciale quali insegne di forte impatto e cromatismi estranei al contesto;
 - il rapporto tra l'insediamento commerciale, gli spazi pubblici circostanti ed il contesto urbano deve essere calibrato in modo tale da preservare la peculiarità identificative del centro stesso.
2. Le norme urbanistiche devono favorire la conservazione e l'insediamento di esercizi di vicinato, capaci di valorizzare particolari percorsi e luoghi tradizionali del commercio, individuando contestualmente idonee misure per favorire l'accessibilità e la fruibilità degli stessi tramite parcheggi, zone pedonali, trasporti pubblici ed arredo urbano.
3. Nei Centri Storici la dotazione di aree private a parcheggio, per le medie strutture di vendita, è stabilita in misura inferiore del cinquanta per cento a quanto previsto nel successivo art. 12 e può essere disponibile in un raggio di duecento metri dal perimetro dell'area di intervento, fatta salva una diversa distanza stabilita dal Comune.
4. Nei Centri Storici i Comuni sino alla data di approvazione degli strumenti di cui al successivo art. 14, e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, possono sospendere gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato al fine di adeguare destinazioni d'uso e standard urbanistici alle nuove disposizioni.

Art. 10 - Aree di rilevanza paesistico ambientale

1. Gli insediamenti di grandi strutture di vendita in ambiti di particolare pregio ambientale sono consentiti purché conformi con le previsioni dei piani urbanistici.

2. In tali ambiti sono consentite medie strutture di vendita di cui al successivo art. 19 della presente legge, purché non superino la superficie complessiva di:

- 400 mq. nei Comuni individuati al quarto e terzo livello di servizio;
- 800 mq. nei Comuni individuati al secondo livello di servizio;
- 1500 mq. nei Comuni individuati al primo livello di servizio.

Art. 11 - Destinazioni d'uso

1. Gli insediamenti di grandi e medie strutture sono possibili in aree con specifica destinazione. In tali aree sono ammessi anche gli esercizi di vicinato.

2. Ai fini della presente legge nelle zone urbanistiche ove è consentita la generica destinazione commerciale sono ammessi solo gli esercizi di vicinato.

3. L'attività congiunta di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 6 è anche permessa nelle aree con destinazione compatibile con l'attività di vendita all'ingrosso.

4. Nei comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, è data facoltà di svolgere congiuntamente nello stesso esercizio, oltre che l'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici e privati.

Art. 12 - Parcheggi

1. La dotazione di aree private a parcheggio per le medie e grandi strutture per la vendita al dettaglio è prevista nelle seguenti misure minime:

A) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita superiore a mq. 250 ed inferiore a mq. 1500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

B) medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita da mq. 1.500 sino a mq. 2.500: mq. 2,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

C1) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita compresa tra i mq. 2.500 e mq. 5.000: mq. 2,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

C2) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita superiore a mq. 5.000: mq. 3,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D1) medie strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a mq. 250 ed inferiore a mq. 1.500: mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D2) medie strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita da mq. 1.500 sino a mq. 2.500: m. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D3) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a mq. 2.500: mq. 2,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;

D4) medie e grandi strutture di vendita non alimentari, di cui al precedente art. 5, con superficie di vendita superiore a mq. 250: mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita.

2. Qualora trattasi di un centro commerciale la superficie è calcolata distintamente:

- per le medie e grandi strutture di vendita in esso presente, secondo quanto stabilito nel precedente comma con un incremento del 10%;
- per la rimanente parte degli esercizi commerciali e delle altre attività di somministrazione e di servizio, la dotazione di parcheggio, calcolata sulla superficie di vendita o di somministrazione e di tutte le altre attività, è prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie.

3. Le superfici previste dai precedenti comma 1 e 2 si intendono aggiuntive alle superfici previste dalle disposizioni dello Stato e allo standard minimo di cui al D.M. 02-4-1968 ed alla legge 122/89.

4. La dotazione delle aree a parcheggio, così determinata, assorbe ogni altra eventuale superficie prevista dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici. La disponibilità delle aree, nelle misure indicate, è requisito essenziale per il rilascio della autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il venir meno di esse costituisce motivo di revoca della stessa.

Art. 13 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura

1. Il rilascio della autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e trasferimento di una media o grande struttura di vendita, nel caso comporti nuova edificazione ed in tutti i casi nei quali è previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia, è subordinato al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia o preventivo assenso dell'ufficio comunale competente.

2. L'ufficio comunale competente, su richiesta dell'interessato, esprime il preventivo assenso sulla base della conformità del progetto preliminare dal medesimo sottoposto al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e con le direttive di cui alla presente legge. Il progetto preliminare dovrà avere un livello di approfondimento tecnico tale da consentire la verifica del rispetto di tutti gli standard e dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici. L'ufficio si pronuncia entro novanta giorni. La domanda di assenso, ai fini della decorrenza dei 90 giorni, si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione da parte del Comune della valutazione di impatto ambientale, qualora tale valutazione sia richiesta.

3. Qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione edilizia deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione del progetto esecutivo.

4. L'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita rilasciata sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 2, decade se, dalla data dell'avvenuto rilascio, non sia stata richiesta la corrispondente

concessione o la relativa autorizzazione edilizia nei tempi stabiliti nella lettera a), comma 4, art. 22 del D.Lgs. 114/98.

5. L'annullamento, la revoca e la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia comportano la revoca della corrispondente autorizzazione all'apertura della media o grande struttura di vendita.

6. I Comuni possono prevedere, tramite propria conferenza dei servizi alla quale partecipano i responsabili dei servizi interessati, procedure finalizzate alla istruttoria ed al rilascio contestuale della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita.

Art. 14 - Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici

1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle disposizioni del presente titolo.

2. I Comuni individuati al quarto livello di servizio di cui all'allegato 2 alla presente legge e quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono tenuti ad individuare aree per medie e grandi strutture di vendita.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

Art. 15 - Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali

1. Al fine di favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali, in tutti i Comuni classificati nel quarto livello di servizio di cui all'allegato 2 alla presente legge, in quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nelle frazioni e negli altri centri abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, può essere svolta congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.

2. Nelle aree e per le attività di cui al precedente comma 1, la Regione può prevedere forme di esenzione da tributi regionali.

3. Ai fini delle agevolazioni di cui all'articolo 16 della legge n. 97/94, resta confermata la individuazione dei Comuni stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale del 6/10/1998 n. 950.

Art. 16 - Disposizioni per i centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale

1. Al fine di riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, i Comuni possono stabilire norme particolari e vincoli in merito alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di

vendita per rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano.

2. I Comuni possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, a seguito di apposito studio sulle aree interessate riferito al settore commerciale. Sono consentiti vincoli in materia merceologica, sulla dimensione e sulla qualità degli esercizi e facilitazioni in materia di orari, di apertura domenicale e festiva e di vendite straordinarie. I vincoli alle attività di vendita devono corrispondere a vantaggi per i consumatori e per la vivibilità dell'area stessa.

3. In tali aree la Regione e gli altri Enti Locali possono stabilire, ai sensi della lett. a) – comma 1 – articolo 10 – Decreto Legislativo 114/98, particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di propria competenza e misure di sostegno finanziario.

Art. 17 - Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato

1. Al fine di consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo i Comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, in tutto o in parte del proprio territorio, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

2. I Comuni possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- devono stabilire, nei 90 giorni successivi all'approvazione della presente legge, i criteri oggettivi in base ai quali devono essere effettuate le valutazioni di impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano;
- devono provvedere, nei 180 giorni successivi all'approvazione della presente legge, all'adozione dei provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici;
- devono dar corso, nei 180 giorni successivi all'adozione dei provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici, ai programmi di qualificazione della rete commerciale ed alla realizzazione di infrastrutture e servizi di cui al comma 1.

3. Sino alla predisposizione e successiva approvazione dei piani particolareggiati, nei nuclei rurali e nei centri abitati dei Comuni montani è consentito all'Ente Locale assentire comunicazioni di inizio attività commerciali per esercizi di vicinato, anche in deroga alla destinazione urbanistica dei fabbricati.

Art. 18 - Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo

1. Qualora vengano salvaguardati i livelli occupazionali con l'impegno, anche a seguito di apposito accordo di cui al successivo art. 49, al reimpiego degli addetti degli esercizi concentrati o accorpati, non possono essere negate:

a) l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, ma non potrà essere superiore a:

- 800 mq. nei Comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 alla presente legge con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- 1.500 mq. in tutti gli altri Comuni individuati al primo e secondo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 alla presente legge;

b) l'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, e delle superfici delle medie strutture accorpate aumentate del 20 per cento, ma non potrà essere superiore a:

- 800 mq. nei Comuni individuati al terzo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 alla presente legge con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- 1.500 mq. nei Comuni individuati al primo e secondo livello di servizio di cui all'allegato n. 2 alla presente legge;

c) l'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita esistente mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune ed autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo; la superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o accorpati, e delle superfici delle medie strutture aumentate del 20 per cento, ma non potrà essere superiore a mq. 5.000.

L'ampliamento di cui alle precedenti lettere b) e c), non comporta variazioni al settore merceologico dell'esercizio.

Quanto previsto nel presente comma è consentito anche nell'ipotesi del centro commerciale.

2. Non costituisce atto dovuto l'accorpamento e la concentrazione di esercizi di cui al precedente comma nei Comuni individuati al quarto livello di servizio ed in quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

3. Il rilascio dell'autorizzazione prevista nel comma 1, comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.

Art. 19 - Medie strutture di vendita

1. Nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo ed ai fini del presente articolo le medie strutture di vendita si suddividono in:

- medie strutture inferiori con superficie di vendita compresa tra 151 e 800 mq.;
- medie strutture superiori con superficie di vendita compresa tra 801 e 1.500 mq. [1]

2. I Comuni, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge e successivamente almeno una volta ogni tre anni, adottano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita fino ai limiti di cui al comma 1, tenendo conto degli obiettivi contenuti nell'art. 6 del D.Lgs. 114/98, e degli indirizzi di cui ai successivi commi.

3. Il Comune, distintamente per il settore alimentare o misto e del settore non alimentare, determina, anche per singole zone del proprio territorio, il numero delle medie strutture inferiori e superiori di cui al comma 1 di nuova realizzazione anche a seguito di ampliamento di medie strutture preesistenti sulla base:

- delle aree individuate nei termini di cui al precedente art. 8;
- delle dinamiche in essere tra domanda ed offerta, riferita la prima alla popolazione residente e fluttuante e la seconda alle attività commerciali sotto qualsiasi forma svolte;
- della necessità di fornire servizi alle zone di nuovi insediamenti ed alle zone periferiche;
- della necessità di permettere un adeguato livello di rinnovamento e riqualificazione alle attività presenti sull'intero territorio.

4. Deve essere sempre concessa, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, l'autorizzazione:

- al trasferimento in qualsiasi zona del territorio comunale, purché in area destinata a media struttura di vendita;
- alla concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi della legge 426/71, nei termini e nei limiti previsti nel precedente art. 18, in area destinata a media struttura di vendita;
- per la vendita al dettaglio all'operatore che esercita la corrispondente attività di vendita all'ingrosso, di cui al precedente art. 6;
- all'ampliamento della superficie di vendita che non eccede il 20 per cento della superficie originaria dell'esercizio per una sola volta, entro i limiti consentiti per le medie strutture;
- dello stesso settore merceologico e di pari superficie dell'esercizio cessato.

5. Il Comune, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita nei modi stabiliti dal comma 4, art. 8 del D.Lgs. 114/98 e stabilisce, in caso di domande concorrenti il seguente ordine di esame delle domande:

1) concentrazione di preesistenti medie strutture di vendita, in esercizio nel Comune da almeno tre anni con l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il

relativo personale dipendente, sulla base del numero maggiore di personale reimpiegato e maggiore superficie concentrata;

2) trasferimento;

3) ampliamento;

4) nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dal comma 9 dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98;

5) nuova apertura.

6. Il Comune adotta i provvedimenti di cui al comma 1 ed al comma 4 sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio.

(1) Comma modificato dall'art. 1, L.R. 22 marzo 2000, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.

Art. 20 - Grandi strutture di vendita

1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita deve essere inviata al Comune competente per territorio che ne rilascia l'autorizzazione. Il richiedente invia copia della stessa alla Regione ed alla Provincia.

2. La richiesta deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;

b) settore o settori merceologici, ubicazione e superficie di vendita dell'esercizio;

c) progetto dell'intervento comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle aree di parcheggio nella misura prevista e delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari;

d) una relazione illustrativa sull'insediamento proposto inerente:

– la conformità e compatibilità alla normativa urbanistica comunale;

– la compatibilità alle direttive della presente legge;

– l'indicazione della presunta area di attrazione ed, in essa, della popolazione residente e fluttuante e delle strutture di vendita similari;

– l'impatto sulla rete commerciale esistente con particolare riferimento agli esercizi di vicinato ed ai settori interessati;

– la compatibilità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento all'impatto sulla viabilità;

e) la concessione o autorizzazione edilizia o il preventivo assenso del Comune alla realizzazione della struttura commerciale di cui al precedente art. 13, qualora prevista;

f) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 2 e 3, D.Lgs. 114/98 ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini del riconoscimento delle priorità.

Qualora trattasi di un centro commerciale l'interessato dovrà indicare la superficie di vendita ed il settore o settori merceologici per ogni singolo esercizio in esso presente.

3. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di arrivo al Comune e, in caso di domande concorrenti, secondo le seguenti priorità:

- 1) concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture di vendita, in esercizio nel Comune da almeno tre anni con l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente, sulla base del numero maggiore di personale reimpiegato e maggiore superficie concentrata;
- 2) trasferimento;
- 3) ampliamento;
- 4) nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dal comma 9 dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
- 5) nuova apertura.

Si intendono concorrenti le domande pervenute ai Comuni ricadenti nella medesima area.

4. La concorrenza e la precedenza sono stabilite dalla Regione. A tal fine il Comune comunica alla Regione la data di ricezione della domanda, riferita al protocollo comunale o alla data di spedizione, se effettuata con raccomandata tramite servizio postale.

5. Il Comune provvede alla istruttoria preliminare e, previo accordo con la Provincia e la Regione, convoca la conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 114/98 entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni della conferenza sono tenute di norma presso il Comune in seduta pubblica.

6. Il Comune entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora riscontri la mancanza di requisiti e documentazione essenziali, invita l'interessato a procedere alla integrazione nel termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende respinta. La richiesta si intende ricevuta alla data della integrazione e perfezionamento della documentazione.

7. La conferenza, nella sua prima riunione, valuta la domanda sulla base dell'istruttoria preliminare svolta dagli uffici comunali e dichiara l'ammissibilità o dispone il rigetto nel caso di assenza di elementi essenziali. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta ammissibile la conferenza può chiedere elementi integrativi ritenuti utili. La richiesta di integrazioni non interrompe i termini di valutazione che sono fissati in novanta giorni dalla data della prima convocazione. Trascorsi centoventi giorni dalla data di prima convocazione, la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

8. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.

9. Il Comune invita a partecipare, a titolo consultivo, sin dalla prima riunione della conferenza di servizi, i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato o alla provincia.

10. Nel corso della prima riunione la conferenza dei servizi può stabilire di estendere l'invito a partecipare ad altri soggetti, in relazione al bacino di utenza, e qualora questo riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

11. La conferenza di servizi delibera nel merito dopo la conclusione del procedimento relativo ad altre richieste che hanno priorità nell'ordine di valutazione stabilito dalla Regione.

12. In caso di inerzia del Comune, la Regione, previo invito ad adempiere, convoca la conferenza di servizi e comunica all'interessato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o il diniego.

13. Possono essere concesse autorizzazioni per grandi strutture di vendita tenuto conto degli obiettivi di presenza e sviluppo indicati negli allegati 3 e 4 alla presente legge. Entro i predetti obiettivi sono ammissibili localizzazioni in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 3 e 4 a condizione che gli stessi abbiano individuato le aree per gli insediamenti di grandi strutture, secondo i criteri di cui all'art. 8 della presente legge.

14. E' sempre rilasciata l'autorizzazione per la vendita al dettaglio all'operatore che esercita la corrispondente attività di vendita all'ingrosso, di cui al precedente art. 6.

TITOLO V

VENDITE DI LIQUIDAZIONE E SALDI

Art. 21 - Modalità di svolgimento delle vendite di liquidazione

1. Per vendite di liquidazione si intendono le vendite effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:

- cessazione dell'attività commerciale;
- cessione dell'azienda;
- trasferimento dell'azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali.

2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per un periodo non superiore a sei settimane nei casi di trasferimento dell'azienda in altro locale e trasformazione o rinnovo dei locali e per un periodo non superiore a tredici settimane nei casi di cessazione dell'attività commerciale e cessione dell'azienda. Nel caso della trasformazione o rinnovo dei locali la vendita di liquidazione non potrà essere effettuata nei trenta giorni precedenti il periodo dei saldi di fine stagione.

3. Le vendite di liquidazione sono soggette a previa comunicazione al comune da effettuarsi, almeno quindici giorni prima, nei seguenti modi:

a) contestualmente alla denuncia di cessazione dell'attività, nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs. 114/98, nel caso della cessazione dell'attività commerciale o di cessione a terzi dell'azienda. In tal caso gli effetti

della denuncia hanno decorrenza alla fine del periodo di vendita di liquidazione;

b) contestualmente alla denuncia di trasferimento, nei termini previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 114/98, nel caso di trasferimento dell'esercizio di vicinato. In tal caso gli effetti della denuncia hanno decorrenza alla fine del periodo di vendita di liquidazione;

c) nel caso del trasferimento della media o grande struttura di vendita la comunicazione dell'interessato deve essere effettuata successivamente alla comunicazione del Comune di avvenuto rilascio dell'autorizzazione al trasferimento o alla decorrenza dei termini del silenzio assenso. In tal caso il precedente titolo autorizzatorio conserva la propria validità per tutto il periodo della vendita di liquidazione;

d) nel caso della trasformazione o rinnovo dei locali alla comunicazione deve essere allegata copia della concessione o autorizzazione edilizia o altro titolo simile ammesso dalle vigenti disposizioni in materia edilizia. Al termine delle vendite l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per l'effettuazione dei lavori. Il titolare deve presentare al Comune al termine dei lavori, entro trenta giorni dalla riapertura, tutta la documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati;

e) nel caso di cessione di azienda o di una sua succursale, alla comunicazione deve essere allegata copia dell'atto pubblico o della scrittura privata debitamente registrata.

4. Il richiedente deve in ogni caso indicare:

– la data di inizio e la durata della iniziativa;

– le merci poste in vendita distinte per voce merceologica, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse;

– ubicazione dei locali.

5. Per cessazione dell'attività è da intendersi anche la cessazione di uno dei due settori merceologici per i quali l'esercizio è abilitato alla vendita.

6. Dalla data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.

7. E' fatto assoluto divieto dell'utilizzo della dizione vendite fallimentari o di fare qualsiasi riferimento, anche come termine di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Art. 22 - Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi

1. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite effettuate dall'esercente dettagliante di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate esclusivamente nei seguenti periodi dell'anno:

- dal 7 gennaio al 7 marzo;
- dal 10 luglio al 10 settembre.

3. Le vendite sono soggette a previa comunicazione al Comune da effettuarsi, almeno cinque giorni prima, con indicazione della data di inizio e della durata.

4. Le merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali. Nel caso tale separazione non fosse possibile queste ultime non possono essere poste in vendita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino più prezzi di vendita secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica dovranno essere venduti a tale prezzo.

Art. 23 - Disposizioni comuni per vendite di liquidazione e saldi

1. La pubblicità relativa alle vendite di cui ai precedenti artt. 21 e 22 deve essere impostata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità ed ai prezzi.

2. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del locale. Gli organi della vigilanza possono effettuare controlli per verificare se le scorte siano effettivamente esaurite.

3. Gli organi di vigilanza possono effettuare controlli presso i punti di vendita, avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i competenti tribunali, appositamente incaricati.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e ai precedenti artt. 21 e 22 si applica la sanzione prevista al comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. 114/98. Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

TITOLO VI

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 24 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

- b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- h) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
- i) per tipologie merceologiche, categorie comprendenti uno o più prodotti dei settori merceologici;
- l) per fiera o mercato specializzato, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica;
- m) per stagione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni stagionali, un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo in cui ha avuto inizio.

Art. 25 - Obiettivi della programmazione del settore

1. In attuazione di quanto previsto nel Titolo X del D.Lgs. 114/98 la programmazione della rete distributiva commerciale su aree pubbliche tende alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- a) la riqualificazione ed il potenziamento della rete dei mercati esistenti tramite:
 - l'integrazione funzionale, in particolare nei mercati giornalieri e settimanali, di offerta merceologica del settore alimentare e non alimentare al fine di offrire al consumatore una articolata possibilità di scelta, incrementando così l'attrattività dello stesso mercato;
 - l'integrazione funzionale, nei mercati giornalieri coperti, con attività di somministrazione di alimenti e bevande e con l'erogazione di pubblici servizi ed, in generale, con tutte le attività di servizio complementari e compatibili con la distribuzione commerciale;

- una maggiore frequenza della periodicità del mercato riportandolo a cadenza quindicinale, se mensile, al fine di migliorare la funzionalità del servizio, assicurando ai consumatori una maggiore continuità di rifornimento presso gli stessi, solo qualora lo stesso tratti prevalentemente prodotti alimentari;
 - l'individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, di cui l'amministrazione comunale abbia la disponibilità, ove istituire nuovi mercati o ricollocare i mercati tenuti sulle strade pubbliche al fine di decongestionare il traffico e favorire la viabilità cittadina;
 - l'ammodernamento delle strutture esistenti al fine di assicurare il servizio con l'utilizzo di moderni mezzi di vendita e permettere di esitare alla vendita più prodotti delle diverse merceologie, privilegiando negli ampliamenti delle aree mercatali la possibilità di concedere maggiore superficie per i singoli posteggi, piuttosto che nuovi posteggi per settori merceologici già presenti nello stesso mercato;
- b) la valorizzazione delle fiere, soprattutto quelle di più antica istituzione, accentuandone la caratterizzazione merceologica tradizionale o tematica;
- c) l'istituzione di mercati specializzati, relativi a prodotti tipici o a tema, nei Comuni classificati nel primo livello di servizio di cui all'allegato 2, preferibilmente a cadenza mensile o superiore al mese, sotto la forma della fiera;
- d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane stabilendo particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di propria competenza per le attività effettuate su posteggi posti nei Comuni, frazioni o altri centri abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche dei centri abitati.

Art. 26 - Criteri ed indirizzi

1. I Comuni, nell'ambito della propria programmazione territoriale, valutano le condizioni di ubicazioni e d'assetto dei propri mercati e fiere con l'obbligo di dotare le relative aree dei necessari servizi e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità delle vigenti norme in materia igienico-sanitarie attinenti sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Criterio prioritario è di privilegiare:

- la permanenza e l'ammodernamento dei mercati ubicati nei centri storici e quelli derivanti da tradizioni locali, prevedendo specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;
- la localizzazione dei mercati di nuova istituzione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per il parcheggio dei mezzi degli operatori.

I Comuni potranno disporre il trasferimento dei mercati solo qualora l'attuale sistemazione rende difficoltosa la piena applicazione delle norme igienico-sanitarie, acquisendo il parere obbligatorio delle organizzazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio.

2. I Comuni, inoltre, nel predisporre gli strumenti urbanistici, preferibilmente contestualmente alla individuazione delle aree per le medie e grandi strutture su aree private, devono:

- individuare le aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando l'intero territorio comunale e determinare spazi adeguati da riservare ai mercati ed alle fiere;
- favorire la destinazione di aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone in via di espansione, non ancora attrezzate con insediamenti commerciali su aree private, e nelle zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento turistico stagionale.

3. L'istituzione di nuovi mercati deve essere subordinata ad una attenta valutazione sulla potenzialità di quelli già operanti e deve essere motivata dalla carenza della rete commerciale, anche su aree private, a far fronte alla domanda della popolazione residente e fluttuante. Non è ammessa l'istituzione di un nuovo mercato periodico, qualora nella stessa giornata se ne svolga un altro in uno dei Comuni confinanti.

4. Fino ad altra successiva determinazione regionale per gli adempimenti dei mercati esistenti e per i nuovi mercati, i Comuni possono prevedere un incremento delle autorizzazioni fino ad un massimo del 5% di quelle già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge. Per ogni nuova autorizzazione concessa il Comune provvederà ad individuare apposito ed adeguato posteggio.

Art. 27 - Indirizzi in materia di orari

1. Il Sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, stabilisce gli orari sulla base dei seguenti indirizzi:

- gli orari per la vendita in forma itinerante devono essere uniformati al commercio al dettaglio su aree private;
- gli orari di vendita per le fiere ed i mercati, fatte salve eventuali e particolari consuetudini locali e le località ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte, non possono iniziare prima delle ore 7 ed aver termine dopo le ore 22. Per l'allestimento delle attrezzature e lo sgombero dell'area, gli operatori devono avere a disposizione almeno un'ora prima dell'inizio e dopo la fine dell'orario di vendita;
- l'orario dei mercati è unico per tutti gli operatori e non possono essere stabiliti orari diversi secondo i settori merceologici trattati.

2. Nel caso in cui il giorno di un mercato periodico ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, esso deve essere anticipato al giorno precedente, se quest'ultimo è anche festivo il mercato deve essere posticipato al giorno feriale successivo, salva diversa determinazione dell'autorità comunale.

3. Nel caso di fiere o mercati che si svolgono di domenica o in altri giorni festivi i commercianti su aree pubbliche osservano l'orario stabilito dal Sindaco. In tal caso può essere consentito di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata

della fiera e del mercato anche agli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche.

4. Nel determinare gli orari, il Sindaco, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, dovrà valutare, quando le condizioni strutturali lo permettano, l'opportunità di far svolgere l'attività di vendita nei mercati in orario pomeridiano e serale.

5. La possibilità, da parte delle locali organizzazioni dei consumatori, del commercio, del turismo e dei lavoratori dipendenti di sottoporre accordi al Sindaco in tema di orari di vendita, prevista dal comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 114/98, è applicata anche al commercio su aree pubbliche.

Art. 28 - Rilascio dell'autorizzazione

1. I Comuni, secondo quanto stabilito nelle successive norme, provvedono:

- al rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 114/98;
- alla revoca ed alla sospensione dell'autorizzazione;
- alla reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o per causa di morte.

2. Il Comune provvede, inoltre, su richiesta dell'interessato, all'estensione, alla riduzione o alla sostituzione dei settori merceologici, all'annotazione sul titolo autorizzatorio dell'abilitazione alla somministrazione, a condizione che lo stesso sia in possesso del requisito di iscrizione al REC previsto dalla Legge n. 287/91 ed all'aggiornamento delle autorizzazioni in caso di cambio di residenza o sede legale.

3. Il rilascio di concessioni di posteggi temporanei è consentito in coincidenza con manifestazioni configurabili quali riunioni straordinarie di persone. Tali concessioni hanno validità limitata ai giorni delle predette riunioni e possono essere rilasciate a chi è titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 29 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a), comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, sono rilasciate dal Comune in seguito a bando pubblico. Il bando deve essere emanato, almeno una volta ogni tre anni, qualora si siano resi disponibili posteggi a seguito di cessazioni, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzione di nuovi mercati.

2. Il bando deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- localizzazioni, dimensioni ed eventuali prescrizioni in ordine alle tipologie merceologiche dei posteggi disponibili per ogni mercato;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza e della eventuale documentazione da allegare;
- termine entro il quale deve essere presentata la domanda;

– termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale il Comune espleta l'istruttoria, rilascia l'autorizzazione e concede il posteggio richiesto, se disponibile o, in mancanza, di altro il più possibile simile.

Il Comune esamina le domande secondo il seguente ordine di priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi, con esclusione dei mercati di nuova istituzione;
- maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese;
- minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche quelli in Comuni di altre Regioni.

A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

3. Non è consentito allo stesso operatore di utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi al momento di entrata in vigore della presente legge fosse già titolare di più posteggi nello stesso mercato ed alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

4. Le concessioni per i posteggi possono essere revocati per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tale evenienza l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio similare nel territorio comunale.

5. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. Il posteggio suindicato non può essere assegnato qualora si tratti di box, chiosco o locale o in esso si trovino strutture o attrezzature fisse di proprietà del titolare.

6. Quando si rende libero un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati in un mercato, prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando, possono essere effettuati trasferimenti, qualora richiesti. E' ammesso lo scambio consensuale del posteggio. Le relative modalità sono stabilite dal Comune.

7. Nei mercati possono essere assegnati posteggi a rotazione secondo turni predisposti dai Comuni.

8. La concessione del posteggio ha validità di dieci anni ed è tacitamente rinnovata.

Art. 30 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b), comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera b), comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, sono rilasciate dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società di persone.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
- il settore o i settori merceologici per i quali richiede l'autorizzazione.

3. La richiesta si ritiene accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni, fatta salva altra diversa determinazione del Comune di riduzione del termine di decorrenza del silenzio assenso.

Art. 31 - Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante

1. La vendita in forma itinerante può essere effettuata nelle aree non espressamente interdette dal Comune. Non è consentita la sosta nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte in punti che distano tra di loro almeno trecento metri, fatta salva una diversa disposizione del Comune.

2. Non possono essere stabilite limitazioni per creare zone di rispetto e tutela per altri operatori commerciali. E' consentito stabilire una distanza minima dalle fiere e mercati.

Art. 32 - Produttori agricoli

1. La concessione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata in base al seguente ordine di priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi; [1]
- certificazione di qualità dei prodotti esitati alla vendita;
- cooperative ed associazioni di produttori.

2. Il periodo di concessione del posteggio deve essere strettamente correlato a quello di produzione dei beni da esitare alla vendita.

3. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

4. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1, è soggetta a vidimazione annuale.

5. All'interno dei posteggi offerti ai produttori agricoli, saranno predisposti specifici spazi destinati alla vendita di prodotti di tipo biologico.

Tali prodotti dovranno essere muniti di etichette certificanti il ciclo produttivo adottato, le tecniche di produzione, l'area di provenienza e l'indicazione dell'analisi chimico-fisica effettuata da preposto laboratorio.

(1) Alinea modificato con errata corrige pubblicato nel B.U.R. 8 agosto 1999, n. 44.

Art. 33 - Subingresso

1. La cessione dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la reintestazione dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto al reintestazione della autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla predetta data non inizi l'attività entro un anno decade dal

diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di un anno può essere prorogato al subentrante per causa di morte non in possesso del requisito di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98 qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato. La sospensione dell'attività costituisce assenza giustificata sui mercati.

3. La cessione dell'azienda comporta il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduti dal dante causa.

4. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.

5. In caso di cessione di una azienda o di un ramo d'azienda che esercita attività anche nell'ambito delle fiere, quest'ultima deve risultare espressamente trasferita nell'atto di cessione.

6. Non può essere oggetto di atto di trasferimento l'attività corrispondente ad uno dei settori merceologici posseduti.

7. Il subentrante invia la richiesta di reintestazione:

– al Comune sede del posteggio nel caso di autorizzazione di cui alla lettera a) dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98;

– al Comune di residenza o in cui la società ha sede legale nel caso di autorizzazione di cui alla lettera b) dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98;

– al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione di cui alla lettera b) dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, per i residenti fuori regione.

Art. 34 - Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. I motivi di revoca e sospensione devono essere accertati e contestati al titolare della autorizzazione dai preposti alla vigilanza.

2. L'accertamento e la contestazione di cui sopra devono essere comunicati immediatamente all'ufficio responsabile del procedimento del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione che, verificandosi le condizioni, notifica all'interessato l'atto di revoca o sospensione dell'autorizzazione.

3. Qualora il posteggio venga utilizzato per una attività stagionale, la decadenza prevista nella lettera b) comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98 si verifica dopo un numero di giorni proporzionale alla durata dell'attività, secondo il rapporto 1/3.

Art. 35 - Partecipazione alle fiere

1. Le domande per la partecipazione alle fiere debbono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della manifestazione. I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale, secondo il più alto numero di presenze effettive sulla fiera di cui trattasi.

2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle stesse.

3. IL regolamento comunale può prevedere le modalità per la riconferma dell'operatore nello stesso posteggio nell'anno successivo nel rispetto delle

priorità di cui al precedente comma 1 ed alla condizione che non si tratti di posteggio di un operatore assente per gravi e giustificati motivi. In tale caso la nuova assegnazione riguarderà solo i posteggi non riconfermati o liberi.

4. Nel periodo intercorrente tra l'affissione della graduatoria e lo svolgimento della fiera gli operatori sono convocati, secondo l'ordine di graduatoria, per la scelta e l'assegnazione del posteggio tra quelli disponibili. Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero liberi altri posteggi, questi potranno essere assegnati a chi ha fatto domanda fuori dei termini di cui al comma 1.

5. Il posteggio non occupato all'ora prefissata per l'inizio delle vendite potrà essere assegnato ad altri operatori che hanno richiesto di partecipare alla fiera, a partire dal primo degli esclusi, se presente, e successivamente a chi non ha fatto richiesta secondo le priorità di cui al precedente comma 1.

Art. 36 - Soppressione dei mercati e delle fiere

1. La soppressione del mercato e della fiera può essere disposta dal Comune solo in presenza delle seguenti condizioni:

- caduta sistematica della domanda;
- il numero esiguo degli operatori commerciali partecipanti.

2. Le condizioni indicate al precedente comma 1 dovranno essere documentate rilevando i dati per un periodo di almeno 12 mesi.

Art. 37 - Spostamento in altro giorno lavorativo e trasferimento temporaneo del mercato

1. Al fine di salvaguardare il diritto acquisito dagli operatori concessionari di posteggio alla giornata lavorativa, è fatto divieto di spostare in altro giorno il mercato.

2. Il trasferimento temporaneo del mercato in altro sito per causa di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse può essere predisposto per il tempo strettamente necessario al superamento delle stesse cause o motivi. Nello spostamento deve essere garantita una adeguata sistemazione a tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni previo accordo con le associazioni provinciali di categoria.

Art. 38 - Aree private

1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata per lo svolgimento di un mercato, essa può essere inserita tra le aree destinate a tale attività. Gli stessi hanno titolo, nel rispetto della normativa vigente, che sia loro assegnato un posteggio per ognuno sull'area messa a disposizione.

Art. 39 - Aree demaniali

1. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte della competente autorità marittima che stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

Art. 40 - Norme igienico - sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari su aree pubbliche è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Modalità e requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

2. Il mancato rispetto delle norme in materia è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dalle stesse.

Art. 41 - Obblighi dei Comuni

1. Il Comune, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 28, commi 15, 16 e 17 del D.Lgs. n. 114/98:

1) stabilisce, per ogni singolo mercato e fiera, l'ampiezza complessiva dell'area da destinare all'esercizio dell'attività, il numero dei posteggi e la loro superficie;

2) individua le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette;

3) approva apposito regolamento con il quale stabilisce:

– le modalità di assegnazione dei posteggi;

– i criteri di assegnazione delle aree riservate ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti;

– le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio dell'autorizzazione, il termine comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;

– le norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche;

– tutte le norme utili per il corretto funzionamento dei mercati e delle fiere e per le corrette modalità di vendita;

– le modalità di registrazione delle presenze.

2. Il Comune può:

– determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere;

– riservare, con le stesse modalità previste per i produttori agricoli, aree ai pescatori che esercitano la vendita dei prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività ed agli altri soggetti ricompresi nella lettera g), comma 2, art. 4, del D.Lgs. 114/98;

– stabilire divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. Nelle fiere o mercati specializzati, organizzati per la vendita secondo un tema o una tipologia merceologica possono essere individuati posteggi riservati ad operatori esercenti su aree private, artigiani ed operatori non professionali. Possono, inoltre, essere assegnati per merceologie a servizio il due per cento dei posteggi, con un minimo di due posteggi.

4. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree rurali e montane i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti sul loro territorio. Le stesse agevolazioni possono essere stabilite in frazioni e altri centri abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche dei centri abitati.

Art. 42 - Conversione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 112/91 sono convertite dal Comune sede del posteggio nell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/98, previa istanza dell'interessato da inviare a mezzo raccomandata entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 112/91 sono convertite dal Comune sede del posteggio nell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/98, previa istanza dell'interessato da inviare a mezzo raccomandata entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Qualora il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge 112/91 riporti più posteggi di diversi Comuni, l'operatore formula la richiesta di conversione a tutti i Comuni: il Comune interessato, nel momento del rilascio della nuova autorizzazione inerente il posteggio di propria competenza, annulla il posteggio di propria competenza, annulla il posteggio riportato sul vecchio titolo. Il Comune che ha rilasciato il vecchio titolo, provvederà, per ultimo, al ritiro dello stesso.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c) della legge 112/91 sono convertite, previa istanza dell'interessato da inviare a mezzo raccomandata entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nella autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 114/98:

a) dal Comune che ha rilasciato il titolo e nel quale il titolare ha residenza o sede legale [1];

b) dal nuovo Comune di residenza, per il titolare che ha cambiato residenza o sede legale nell'ambito dei Comuni della Regione. In tal caso:

- il titolare dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 ed allega alla richiesta copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 112/91;

- il Comune comunica all'Amministrazione che ha rilasciato il presente titolo l'avvenuta conversione; [1]

c) dal Comune che ha rilasciato il titolo per i residenti fuori Regione [1].

Nel caso di cui alla precedente lettera c):

- il titolare dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98 ed allega alla richiesta copia della autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 112/91;

- il Comune comunica all'Amministrazione che ha rilasciato il precedente titolo l'avvenuta conversione.

4. I Comuni provvedono, nei sei mesi successivi alla ricezione dell'istanza, al rilascio delle autorizzazioni. [2]

5. I titolari dei titoli autorizzatori rilasciati ai sensi della legge 398/76, ancora in corso di conversione alla data di entrata in vigore della presente legge, richiedono il rilascio della autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98 con le modalità stabilite ai precedenti commi 1, 2 e 3.

6. I Comuni rendono noti gli adempimenti di cui ai commi precedenti a mezzo avvisi pubblici.

(1) Lettera sostituita dall'art. 2, L.R. 22 marzo 2000, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.

(2) Ai sensi dell'art. 3, L.R. 22 marzo 2000, n. 16, i termini previsti dal presente comma decorrono dalla data di pubblicazione della predetta legge regionale.

Art. 43 - Canone per la concessione del posteggio

1. Il canone per la concessione deve essere stabilito in base alla tipologia di mercato ed alle attrezzature effettivamente esistenti (segnaletica, reti tecnologiche, strutture e servizi di supporto, etc.) e fruibili dagli operatori.

Art. 44 - Norme transitorie

1. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non avessero ancora provveduto alla concessione definitiva dei posteggi dei mercati esistenti sul territorio, procedono, entro 180 giorni, alla attribuzione definitiva del posteggio ed al rilascio dell'autorizzazione all'operatore che lo ha occupato regolarmente nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che la frequenza del mercato sia attestata dal regolare pagamento dell'occupazione del suolo pubblico o da altra documentazione in proprio possesso e che non ricada nei motivi di decadenza previsti dalla lettera b), comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

2. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, i comuni provvedono alla formale istituzione dei mercati e delle fiere che si svolgono di fatto sul proprio territorio, pur non regolarmente istituiti, procedendo, per i mercati, alla assegnazione definitiva dei posteggi ed al rilascio della autorizzazione a coloro che ne siano stati per ultimi concessionari e, in mancanza di concessione, con le modalità di cui al comma precedente.

3. Non è dato seguito alle richieste di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla legge 112/91 in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, provenienti da persone o società non residenti nel Comune.

4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori, i quali continuano ad esercitare l'attività sulla base dei titoli in loro possesso in attesa dei provvedimenti comunali di cui al precedente art. 41.

TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 45 - Centri di assistenza tecnica

1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva ed in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 114/98, la Regione autorizza l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e regionale e con altri soggetti interessati. Per associazioni di categoria maggiormente rappresentative si intendono quelle riconosciute nel CNEL.

2. I centri di assistenza tecnica, così come individuati nel comma precedente, svolgono, a favore delle imprese, le seguenti attività:

- assistenza tecnica;
- formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
- gestione economica e finanziaria di impresa;
- accesso ai finanziamenti anche comunitari;
- sicurezza e tutela dei consumatori;
- tutela dell'ambiente;
- igiene e sicurezza sul lavoro;
- attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
- altre materie eventualmente previste dallo statuto.

3. Le attività svolte dai centri di assistenza sono finanziate con le disponibilità rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che può essere integrato con contributi regionali, nazionali e comunitari.

4. Con successivo provvedimento della Giunta Regionale saranno stabiliti modalità e termini di presentazione delle domande per la richiesta delle autorizzazioni e dei finanziamenti.

Art. 46 - Monitoraggio della rete distributiva

1. La Giunta Regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento, istituisce l'Osservatorio regionale sul commercio.

2. L'Osservatorio opera, secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.Lgs. n. 114/98, in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, si avvale dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

3. Compiti specifici dell'Osservatorio sono la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione di dati ed informazioni sia di ordine quantitativo che qualitativo sulla entità ed efficienza della rete distributiva regionale.

4. I Comuni trasmettono all'Osservatorio le determinazioni assunte ai sensi della presente legge e danno notizia dell'adozione dei provvedimenti di conversione, rilascio, revoca, decadenza e cessazione delle autorizzazioni e delle denunce di inizio di attività con le modalità che saranno successivamente stabilite.

Art. 47 - Formazione professionale

1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98 sono stabilite con i provvedimenti e le procedure della legge regionale n. 7/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e le azioni formative inserite nei relativi programmi di formazione professionale.

2. Per lo svolgimento delle attività di formazione sono considerate in via prioritaria le Camere di Commercio, le Organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative presenti nel CNL e gli enti da queste costituite.

Art. 48 - Città d'arte e comuni turistici

1. Ai fini di cui all'art. 12 del D.Lgs. 114/98 sono individuati i Comuni riportati nell'allegato n. 5 alla presente legge.

2. I Comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 114/98.

3. La Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, può apportare modifiche ed integrazioni all'allegato di cui al comma 1.

Art. 49 - Accordi e convenzioni

1. Allo scopo di favorire e di incentivare le risorse commerciali e produttive del territorio, la Regione e gli enti locali, possono promuovere e stipulare appositi accordi e convenzioni con i titolari e promotori delle medie e grandi strutture di vendita ed i promotori dei centri commerciali, con le associazioni di categoria dei commercianti, dei produttori e dei lavoratori finalizzati:

- al coinvolgimento degli operatori locali nei centri commerciali;
- ad assicurare l'occupazione sia in forma diretta che indiretta dei residenti;
- al reimpiego del personale in caso di concentrazione o accorpamento di esercizi;
- ad impegnare i promotori ed i gestori delle attività commerciali nell'acquisto e nella messa in commercio di prodotti regionali;
- ad attuare ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle risorse commerciali e produttive dell'area.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali

1. Sono abrogate la legge regionale n. 53 del 21/12/78, ad esclusione dell'art. 15 inerente gli orari dei pubblici esercizi, la legge regionale n. 26 del 30/4/80, n. 39 del 3/4/95 e n. 11 del 2/3/94. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni

legislative e regolamentari regionali vigenti incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

2. L'art. 13 della legge regionale n. 3 del 23/2/85 è così modificato: “Al fine di favorire una razionale evoluzione dell'apparato distributivo la Regione può concedere contributi ai Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane, sulle spese sostenute per gli adempimenti previsti dalla legge regionale sulla disciplina del commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche, inerenti la programmazione della rete commerciale locale.”

Art. 51 - Disposizione transitoria

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione dei provvedimenti di cui al Titolo II ed all'emanazione delle norme di cui al precedente art. 19, i Comuni non possono negare l'autorizzazione alla concentrazione ed all'accorpamento previsto dall'art. 18 e l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in aree con destinazione d'uso compatibile con le previsioni della vigente strumentazione urbanistica e con le direttive della presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, l'esame delle istanze relative all'apertura di nuove medie e grandi strutture di vendita è sospeso sino all'adozione dei provvedimenti di cui al Titolo II ed all'emanazione delle norme di cui al precedente articolo 19.

Art. 52 - Inerzia del Comune

1. In caso di inerzia del Comune nella adozione dei provvedimenti di cui al Titolo II ed nell'emanazione delle norme di cui al precedente art. 19, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1 del precedente art. 51.

2. In caso di inerzia da parte del Comune nell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 41, si applica quanto previsto negli artt. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della presente legge.

3. Per assicurare gli adempimenti previsti dalla presente legge e dall'art. 6 del D.Lgs. 114/98, la Giunta Regionale nomina un Commissario ad acta che si sostituisce agli organi di amministrazione del Comune fino alla emanazione dei provvedimenti.

Art. 53 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1999, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

In aumento:

Cap. 6566 (così modificato): “Contributo ai Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane per l'attuazione della normativa sulla disciplina del commercio al dettaglio su aree private e pubbliche, concernente la programmazione della rete commerciale locale” L. 50.000.000

Cap. 6568 (di nuova istituzione) così denominato: “Spese per il funzionamento dell'osservatorio regionale del commercio” L. 50.000.000.

In diminuzione:

Cap. 7465 “Fondo globale per provvedimenti in corso (spese correnti) L. 100.000.000.

2. Con i fondi stanziati al Cap. 6566 si provvede alla copertura degli oneri di cui all'art. 50, comma 2, e con quelli stanziati al Cap. 6568 alla copertura degli oneri di cui all'art. 47. [1]

3. Le leggi di bilancio per gli esercizi 2000 e seguenti determineranno l'entità degli oneri da stanziare sui rispettivi bilanci.

(1) Comma modificato con avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 16 settembre 1999, n. 53.

Art. 54 - Norma finale

1. Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le norme del D.Lgs. 114/98 e le vigenti norme in materia.

Art. 55 - Pubblicazione della legge

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Allegati - (Omissis)